

Siamo a sua disposizione

Sede principale

Coop Rechtsschutz AG
Entfelderstrasse 2
5000 Aarau
T. +41 62 836 00 00
info@cooprecht.ch

Ufficio di Losanna

Coop Protection Juridique SA
Avenue de la Gare 4
Case postale 280
1001 Lausanne
T. +41 21 641 61 20
info.fr@cooprecht.ch

Ufficio di Bellinzona

Coop Protezione Giuridica SA
Viale Stazione 28A
Casella postale
6500 Bellinzona
T. +41 91 825 81 80
info.it@cooprecht.ch

cooprecht.ch

ErreDiPi

Rete per la Difesa delle Pensioni

Via Pratocarasso 18
6500 Bellinzona
erredipi@bluewin.ch
erredipi.ch

semplicemente diversa.

coop protezione giuridica



Edizione 2026

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali per i membri di ErreDiPi

In collaborazione con:



coop protezione giuridica
semplicemente diversa.

Condizioni generali di assicurazione protezione giuridica diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali (CGA ErreDiPi L26)

Contenuto del contratto di assicurazione collettiva fra ErreDiPi e Coop Protezione Giuridica

Basi giuridiche

Il contenuto del contratto è regolato dalle seguenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), dalla Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) e dall'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS).

Disposizioni generali

1. Persone assicurate

Ogni membro di ErreDiPi che ha pagato le quote associative è assicurato e ha diritto alla protezione giuridica. Il contenuto e l'estensione della protezione giuridica sono retti dalle presenti CGA.

2. Casi giuridici assicurati

- 2.1.

La protezione giuridica di ErreDiPi si applica agli ambiti del diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali, a condizione che esista un nesso con il rapporto di lavoro. Sono coperte anche le controversie relative ad assicurazioni collettive di indennità giornaliera per malattia, a condizione che si tratti di un'indennità sostitutiva del salario per perdita di guadagno dovuta a malattia.
- 2.2.

Il diritto alle prestazioni derivanti da queste CGA sussiste per le controversie legali il cui foro competente si trova in Svizzera e per le quali è applicabile il diritto svizzero.
- 2.3.

Se un membro esce dall'associazione ErreDiPi, il diritto alle prestazioni si estingue l'ultimo giorno per il quale è stata pagata la quota associativa. Se un membro viene escluso dall'associazione conformemente all'art. 8 dello statuto di ErreDiPi, il diritto alle prestazioni si estingue alla data della delibera di esclusione del comitato di ErreDiPi. L'impugnazione della delibera del comitato non ha effetto sospensivo.

3. Fornitore delle prestazioni/Prestazioni

- 3.1.

Le prestazioni derivanti da queste CGA sono fornite da Coop Protezione Giuridica SA, Aarau, con la quale ErreDiPi ha stipulato un apposito contratto di assicurazione collettiva. Le persone aventi diritto dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.
- 3.2.

Negli ambiti elencati alla precedente cifra 2.1, sussiste il diritto a consulenza legale, rappresentanza legale e assunzione dei costi fino a un massimo di CHF 250'000.00 per sinistro. In particolare:
 - Fornitura di informazioni legali, consulenza legale e rappresentanza extragiudiziale da parte di Coop Protezione Giuridica SA. Qualora si riveli necessario l'intervento di un avvocato esterno o un altro perito, i relativi costi necessari saranno assunti. Un'eventuale differenza è a carico della persona assicurata.
 - Pagamento delle spese giudiziarie e di procedura a carico della persona assicurata.
 - Pagamento delle ripetibili dovute alla controparte.
 - Le indennità processuali e le ripetibili riconosciute giudizialmente alla persona assicurata devono essere da questa rimborsate a Coop Protezione Giuridica SA nella misura delle prestazioni erogate.
- 3.3.

Non vengono coperti:
 - multe, pene pecuniarie e penali convenzionali
 - risarcimenti danni e riparazioni morali
 - costi a carico di terzi (responsabili)
 - spese concernenti atti notarili e costi di iscrizione a registri pubblici
 - costi di esecuzione e fallimento.

4. Periodo d'attesa/Copertura temporale

- 4.1.

Il diritto alle prestazioni derivanti dalle presenti CGA inizia dopo un periodo d'attesa di 3 mesi dal ricevimento del primo pagamento della quota. Per le pretese derivanti da un infortunio, il periodo d'attesa non si applica.
- 4.2.

La protezione giuridica è fornita solo se l'evento che ha scatenato la controversia (evento di base) e la successiva controversia legale (bisogno di protezione giuridica) si verificano durante il periodo di assicurazione e dopo la scadenza di un eventuale periodo d'attesa.

- 4.3.

Nell'ambito del diritto del lavoro, è considerata evento di base determinante la data dell'evento che ha scatenato la controversia. Se tale evento si verifica durante il periodo d'attesa, tutti gli eventi successivi causalmente connessi a questo evento di base non sono assicurati.
- 4.4.

Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è determinante la data dell'evento che fa sorgere il diritto alla prestazione assicurativa; in caso contrario, la data della comunicazione che ha scatenato la controversia.
- 4.5.

Un periodo d'attesa di 3 mesi torna ad essere efficace se il membro non ha pagato la quota associativa nonostante un sollecito. I membri che sono in ritardo con i loro obblighi finanziari nei confronti di ErreDiPi possono essere esclusi dalla concessione della protezione giuridica. Tale decisione è definitiva.

5. Obblighi della persona assicurata

- 5.1.

La persona assicurata fornisce tempestivamente a Coop Protezione Giuridica SA tutte le informazioni e le procure necessarie e le consegna la documentazione e i mezzi di prova a sua disposizione. Le comunicazioni a lei pervenute devono essere trasmesse senza indugio. Le decisioni soggette a un termine devono essere presentate almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza del termine. Se le decisioni vengono presentate più tardi, Coop Protezione Giuridica SA può rifiutare la prestazione.
- 5.2.

I documenti devono essere presentati in una lingua nazionale; i costi di traduzione non sono assunti.
- 5.3.

Inoltre, la persona assicurata è tenuta a fornire in ogni momento a Coop Protezione Giuridica SA informazioni complete e veritiere riguardo al caso giuridico e a comunicare tutti i fatti importanti.
- 5.4.

Se la persona assicurata viola colpevolmente questi obblighi o manifesta un comportamento insostenibile durante la gestione di un caso giuridico, Coop Protezione Giuridica SA può adottare le seguenti misure:
 - Riduzione delle prestazioni nella misura in cui il comportamento colpevole della persona assicurata ha generato costi o oneri lavorativi supplementari.

6. Annuncio e trattamento di un caso di protezione giuridica

- 6.1.

La persona assicurata annuncia il proprio caso di protezione giuridica direttamente a Coop Protezione Giuridica SA, Aarau. Per la gestione del caso e/o per garantire il rispetto delle disposizioni legali, regolamentari e/o contrattuali, i dati personali della persona assicurata possono essere trasmessi a terzi, in particolare a ErreDiPi.
- 6.2.

Il contatto con Coop Protezione Giuridica SA può avvenire come segue:
 - Telefono: 091 825 81 80
 - Lettera: Coop Protezione Giuridica SA, Viale Stazione 28A, casella postale, 6500 Bellinzona
 - E-mail: info.it@cooprecht.ch
 - Sito web: <https://www.cooprecht.ch/it/segnalare-un-caso-di-protezione-giuridica/>
- 6.3.

Dopo aver verificato la situazione giuridica, il collaboratore del servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica SA si consulta entro un termine utile con la persona assicurata e decide sulla procedura da seguire, in particolare sull'opportunità di avviare un procedimento giudiziario.
- 6.4.

Qualora si renda necessario l'intervento di un avvocato esterno in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo o in caso di conflitto di interessi, la persona assicurata può liberamente sceglierlo. Se Coop Protezione Giuridica SA non approva tale scelta, la persona assicurata ha la possibilità di proporre altri tre legali. Questi non possono far parte dello stesso studio legale. Coop Protezione Giuridica SA deve accettare uno dei tre legali proposti. Prima di conferire il mandato all'avvocato, la persona assicurata deve ottenere una garanzia di assunzione dei costi da Coop Protezione Giuridica SA. Se non sussistono validi motivi per un cambio di legale, la persona assicurata dovrà assumersi i costi che ne derivano.
- 6.5.

Se la persona assicurata incarica direttamente un avvocato esterno, non verranno assunti costi.

7. Limitazioni

- 7.1. Nel caso concreto, Coop Protezione Giuridica SA ha il diritto di adempiere al proprio obbligo di prestazione secondo la cifra 3 precedente, sostituendolo con il risarcimento dell’interesse economico della persona assicurata, tenendo conto delle probabilità di successo. Tale facoltà è a esclusiva discrezione di Coop Protezione Giuridica SA. La persona assicurata non ha alcun diritto a tale riguardo.
- 7.2. In caso di divergenze d’opinioni tra la persona assicurata e Coop Protezione Giuridica SA riguardo al tipo, ai mezzi e all’opportunità delle misure legali, in particolare quando Coop Protezione Giuridica SA giudica un caso o una misura come privi di probabilità di successo, la persona assicurata può richiedere l’apertura di una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo tra Coop Protezione Giuridica SA e la persona assicurata. La procedura si svolge conformemente alle relative disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC).

8. Abuso della protezione giuridica

Se la persona assicurata si avvale della protezione giuridica in un modo che contravviene fundamentalmente allo scopo assicurativo e/o manifesta un comportamento insostenibile durante la gestione del caso, può essere esclusa dalla protezione giuridica per casi futuri. La valutazione dell’abuso è a esclusiva discrezione di ErreDiPi. La decisione di ErreDiPi relativa all’esclusione del membro dalla protezione giuridica di ErreDiPi è definitiva.

9. Esclusioni dalla protezione giuridica

- Non viene concessa alcuna protezione giuridica:
- nei casi in cui non sono soddisfatti i presupposti delle presenti CGA, nonché
 - in caso di controversie tra persone aventi diritto
 - se la persona assicurata intende procedere contro ErreDiPi o i suoi organi o collaboratori nell’ambito della loro attività professionale
 - se la persona assicurata intende procedere contro Coop Protezione Giuridica SA o i suoi organi o collaboratori nell’ambito della loro attività professionale
 - se la persona assicurata intende procedere contro persone che forniscono o hanno fornito prestazioni in un caso giuridico assicurato da ErreDiPi o Coop Protezione Giuridica SA, nell’ambito della loro attività professionale
 - nei casi in cui la persona assicurata è coinvolta in qualità di organo, rappresentante o socio di persone giuridiche o società di persone
 - per qualsiasi attività lavorativa indipendente e in funzione analoga a quella di datore di lavoro
 - per casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente e per le controversie e procedure che ne derivano
 - nei casi di diritto fiscale e tributario
 - in relazione alla Legge federale sull’assicurazione malattia
 - in relazione a titoli, affari finanziari e di investimento, nonché fideiussioni
 - in relazione al diritto societario, delle associazioni, delle fondazioni, del registro di commercio e ai diritti reali
 - in controversie relative alla proprietà intellettuale
 - in relazione all’incasso di crediti, in particolare al diritto esecutivo e fallimentare
 - in relazione a crediti ceduti
 - in caso di o in relazione a disordini di ogni tipo, stato di emergenza, catastrofi naturali e ambientali, epidemie, pandemie, eventi bellici e terroristici, fissione nucleare, fusione nucleare e contaminazione radioattiva, terremoti o eventi analoghi

10. Validità delle CGA

Le presenti CGA entrano in vigore il 1° ottobre 2026. Modifiche alle presenti CGA sono possibili in qualsiasi momento e rimangono espressamente riservate. Si applicano le CGA di volta in volta in vigore.

Per tutti i casi giuridici pendenti presso il servizio giuridico di ErreDiPi prima del 1° ottobre 2026 o annunciati a ErreDiPi prima di tale data, è competente ErreDiPi.

11. Foro competente

Per le controversie derivanti dalle presenti CGA, il foro competente è la sede di ErreDiPi o quella di Coop Protezione Giuridica SA.